

# CONVENZIONE LTC (LONG TERM CARE)

## TRA

**ORIS Broker S.r.l.**, con sede in Roma, Lungotevere R. Sanzio n. 9, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Onofrio Andrea Fabiano, P.I.: 03866760105

## E

**FONDAZIONE ANDI Salute** – Fondo Integrativo del servizio sanitario nazionale, con sede in Roma, Lungotevere R. Sanzio n. 9, in persona del Presidente del CdA, Dott. Luca Barzagli, C.F.: 97849080581, di seguito **FAS**

## PREMESSA

Il presente documento annulla e sostituisce il precedente sottoscritto in data 09.05.2023

## DEFINIZIONI

- **CONTRAENTE:** Oris Broker S.r.l.
- **TITOLARE DELLA CONVENZIONE:** FAS
- **ASSISTITI:** I soggetti, beneficiari della prestazione, di cui all'elenco fornito dal Contraente
- **PERIODO DI CARENZA:** L'intervallo di tempo che intercorre tra la data di adesione alla Convenzione e l'efficacia effettiva.
- **INDENNIZZO:** La rendita dovuta da FAS in caso di sinistro.
- **EVENTO:** Evento che causa la non autosufficienza per cui è prestata la garanzia.
- **PERIODO DI ACCERTAMENTO:** periodo intercorrente tra la data di ricevimento della denuncia di sinistro e quello di erogazione della rendita.

## **CONDIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto.**

La convenzione ha ad oggetto una ASSISTENZA LTC integrativa a quella riconosciuta da ENPAM/EMAPI e/o dall'INPS, a secondo della categoria di Assistiti, con erogazione VITALIZIA, a favore di:

- a) Gli Associati ANDI che siano anche contraenti con Oris Broker S.r.l. in relazione alla polizza RC professionale, siano iscritti all'ENPAM ed abbiano già ottenuto la garanzia LTC con ENPAM/EMAPI. La Convenzione è operativa solamente nel caso in cui sia stata già erogata la rendita prevista dalla polizza collettiva in primo rischio da ENPAM/EMAPI.
- b) I Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori di ORIS Broker S.r.l. inclusi nell'elenco fornito dal Contraente che abbiano acquisito dall'INPS l'indennità di accompagnamento a causa dello stato di non autosufficienza.

Il diritto alla rendita si ottiene soltanto nell'eventualità in cui la perdita di autosufficienza insorga durante il periodo di validità della presente convenzione.

### **Art. 2 – Limiti di età.**

Il riconoscimento della Assistenza LTC integrativa prevista dalla presente Convenzione è soggetta ai seguenti limiti di età:

*i)* Con riferimento alla lettera a) dell'art.1, la prestazione sarà riconosciuta a tutti gli associati ANDI assicurati per la RC Professionale con Oris Broker che al momento dell'attivazione delle garanzie previste dalla presente Convenzione abbiano compiuto i 22 anni di età e non abbiano superato i 75 anni di età;

*ii)* Con riferimento alla lettera b) dell'art.1, la prestazione sarà riconosciuta ai lavoratori inclusi nell'elenco di Oris Broker che al momento dell'attivazione delle garanzie previste dalla

presente Convenzione abbiano compiuto i 22 anni di età e non abbiano superato i 75 anni di età.

L'età anagrafica è computata con riferimento alla data di formulazione della domanda di assistenza integrativa presentata dall'assistito ai sensi della presente convenzione.

### Art. 3 – Definizione di non autosufficienza.

**3.1 Per gli Assistiti di cui all'art. 1, lettera a) della presente Convenzione** l'accertamento dello stato di non autosufficienza varrà quello considerato da ENPAM/EMAPI per il riconoscimento della garanzia LTC.

L'accertamento così compiuto da ENPAM/EMAPI è comunque soggetto a verifica da parte di FAS anche in data successiva alla ammissione dell'Assistito alla LTC Integrativa, verifica finalizzata anche ad accertare o escludere la ricorrenza di uno qualsiasi dei casi di esclusione del trattamento ai sensi del successivo art. 8.

Con riferimento allo stato di non autosufficienza per gli assistiti Empam/Emapi, si fa riferimento alla condizione di chi per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi, in uno stato tale – che si presume permanga in modo permanente – da aver bisogno dell'assistenza di un'altra persona per aiutarlo nello svolgimento di almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana (i lavarsi; ii) vestirsi/svestirsi; iii) nutrirsi; iv) andare in bagno; v) muoversi; vi) spostarsi) nonostante l'utilizzo di apparecchiature mediche e/o chirurgiche.

Viene altresì riconosciuto in stato di non autosufficienza, indipendentemente dal fatto che vi sia l'incapacità di svolgere almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana come sopra richiamate, l'Assistito che sia affetto da una patologia nervosa o mentale dovuta a causa organica (ad esempio: il morbo di Parkinson o di Alzheimer ovvero altre demenze invalidanti) o che sia stato colpito da infortunio, che abbiano determinato la perdita delle capacità cognitive.

La perdita delle capacità cognitive viene definita come perdita delle facoltà intellettuali da valutarsi attraverso dati clinici e test standard che misurano il danneggiamento presente nelle seguenti aree:

- memoria di breve e lungo periodo;

- orientamento verso persone e luoghi e verso il tempo (conoscenza della data o dell'ora corrente);
- ragionamento deduttivo e astratto (risoluzione di semplici problemi, capacità di prendere decisioni razionali).

In ogni caso, la prestazione è erogata sia nei casi in cui la perdita dell'autosufficienza dia luogo al ricovero ospedaliero, che in quelli in cui non è previsto il ricovero.

**3.2 In relazione agli Assistiti di cui all'art. 1 lettera b) della presente convenzione** varrà il provvedimento ammissivo emanato dall'INPS per il riconoscimento della indennità di accompagnamento all'esito degli accertamenti compiuti dallo stesso INPS e/o dalle Commissioni da questo delegate ove si tratti di indennità di accompagnamento dovuta a causa di una condizione di non autosufficienza assoluta e permanente a seguito di malattia, infortunio o perdita di forze.

La sussistenza delle condizioni di non autosufficienza compiuta dall'INPS in base alle disposizioni anche regolamentari applicabili è comunque passibile di verifica da parte di FAS anche in data successiva alla ammissione dell'Assistito alla LTC Integrativa valendo, come dati clinici di riferimento, quelli previsti dalla normativa INPS per la concessione dell'indennità di accompagnamento.

FAS avrà inoltre in ogni momento la facoltà di accertare o escludere la ricorrenza di uno qualsiasi dei casi di esclusione del trattamento ai sensi del successivo art. 8.

Si precisa che, ai fini, della seguente garanzia non rilevano i casi di non autosufficienza parziale o transitoria che diano diritto ad una indennità di accompagnamento rivedibile nel tempo.

#### **Art. 4 – Decadenza dal trattamento**

La perdita della qualità di associato ANDI determina la perdita al diritto dei benefici della presente convenzione, ma non anche dell'Assistenza Integrativa ove già acquisita nei termini di validità ed operatività della presente convenzione.

Inoltre, FAS dall'erogazione della rendita si riserva periodicamente la facoltà di chiedere

certificazione medica che attesti il persistere della condizione di non autosufficienza ed avrà facoltà di far sottoporre l'Assistito a visita di controllo e/o a chiedere ulteriori accertamenti sanitari malgrado il riconoscimento della LTC da parte di ENPAM/EMAPI e/o dell'INPS; l'Assistito che, a seguito di formale invito di FAS, rifiuti la visita o gli ulteriori accertamenti sarà sospeso dal trattamento economico previsto dalla Convenzione senza possibilità di successivo recupero delle prestazioni mensili per tutto il periodo di durata della sospensione stessa.

Ove a seguito di sospensione, le visite e gli accertamenti clinici compiuti confermino lo stato di non autosufficienza, FAS riprenderà la normale erogazione dell'assistenza.

#### **Art. 5 – Prestazioni.**

FAS, accertato lo stato clinico di non autosufficienza, si impegna a pagare al beneficiario, una rendita annua pari ad €. 6.000,00 per anno solare mediante versamenti mensili di € 500,00 cadauna da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 30 di ciascun mese.

Il trattamento decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda ad Oris Broker di cui al successivo art.6.

Il trattamento rimarrà fisso ed invariato per tutto il periodo per il quale è dovuto non essendo previste rivalutazioni; nell'ipotesi in cui futuri provvedimento legislativi imponessero al FAS l'applicazione di imposte o altro onere, l'importo di € 500,00 dovrà considerarsi al lordo delle eventuali trattenute che il FAS fosse tenuto ad eseguire.

#### **Art. 6 – Denuncia Evento.**

Verificatasi la perdita di autosufficienza permanente, l'assistito stesso o altra persona che lo rappresenti, deve formulare per iscritto denuncia a Oris Broker S.r.l. con sede in Roma, Lungotevere R. Sanzio n. 9, Roma (orisbroker@pec.andi.it), allegando alla richiesta:

**Con riferimento agli Assistiti di cui alla lettera a) dell'art.1:**

- a) la certificazione erogata da ENPAM di ammissione al LTC;
- b) il certificato del medico curante che comprovi la perdita di autosufficienza;
- c) una relazione medica del medico curante e/o del medico di base che certifichi le cause della perdita di autosufficienza;
- d) in caso di perdita delle capacità cognitive, la documentazione indicata al penultimo comma dell'art. 3.2:
- e) l'eventuale ulteriore documentazione prodotta a Empam per ottenere l'erogazione della rendita per LTC da parte di EMAPI;

**Con riferimento agli Assistiti di cui alla lettera b) dell'art.1:**

- a) la copia di un documento di identità in corso di validità dell'Assistito o di altra persona avente titolo, riportante firma leggibile;
- b) il verbale di riconoscimento della condizione di non autosufficienza assoluta e permanente emesso dall'Inps ai fini dell'ammissione all'indennità di accompagnamento.

Le spese mediche e quelle dei certificati restano a carico del beneficiario.

Oris Broker S.r.l. trasmetterà tutta la documentazione acquisita a FAS.

Dalla data di ricevimento di tale documentazione, FAS ha sei mesi di tempo per effettuare l'accertamento della perdita di autosufficienza (periodo di accertamento), il cui esito sarà comunicato per iscritto al beneficiario.

In considerazione di specifiche esigenze istruttorie, FAS si riserva di richiedere all'assistito informazioni sulle cause della perdita di autosufficienza e ulteriore documentazione medica.

In ogni caso, il diritto alla rendita di cui al precedente art.5 decorrerà dai 60 giorni successivi a quello in cui Oris Broker trasmetterà al FAS la domanda dell'Assistito con la relativa documentazione

#### **Art. 7 – Durata ed efficacia della Convenzione.**

La presente Convenzione stipulata tra FAS ed Oris Broker ha durata triennale a decorrere dalle ore 00:00 del 01/01/2024 sino alle ore 24:00 del 31/12/2026, senza facoltà di disdetta da parte di Oris Broker S.r.l. e cesserà la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti.

È, pertanto, espressamente escluso il tacito rinnovo.

Sarà facoltà di FAS proporre, entro sei mesi dalla scadenza, il prolungamento dei termini di anno in anno e fino ad un periodo massimo di ulteriori 36 mesi.

È facoltà di FAS recedere dalla convenzione con preavviso di 60 giorni da ogni scadenza annuale intermedia, senza che Oris Broker S.r.l. possa vantare alcun diritto e/o indennità.

La presente convenzione opera, a tutti gli effetti – per le modalità e validità delle coperture e delle adesioni e per la regolarità dei relativi Certificati - senza soluzione di continuità - con la precedente Convenzione per non autosufficienza/LTC (LONG TERM CARE) stipulata da ORIS Broker S.r.l. con FAS e valida sino alla data del 31/12/2023.

#### **Art. 8 – Esclusioni.**

FAS non eroga alcuna rendita in caso di perdita di autosufficienza causata da: attività dolosa del beneficiario o del contraente, partecipazione a delitti dolosi o gravemente colposi, partecipazione ad attività di guerra, terrorismo, rivoluzione, tumulti, operazioni militari, guida di veicoli senza patente di guida o con patente scaduta, uso di stupefacenti o abuso di farmaci, attività sportiva; malattia cui consegue un danno biologico permanente (suscettibile o meno di ulteriore aggravamento) che incida sulla futura capacità di espletamento degli atti quotidiani della vita, tranne quelli non conosciuti prima dell'ingresso in assicurazione, ed infortunio (inteso come un trauma prodotto all'organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili); contaminazioni chimiche o batteriologiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche;

malattie psichiatriche: schizofrenia, disturbo dell'umore, disturbo bipolare maniacale, disturbo bipolare ossessivo-maniacale, disturbo bipolare depressivo, disturbo bipolare di tipo ciclotimico, depressione maggiore cronica, nevrosi depressiva, nevrosi fobico - ossessiva, nevrosi ossessivo-compulsiva, disturbi di personalità; tentato suicidio, lesioni o malattie intenzionalmente procurate. L'operatività è altresì esclusa in caso di dichiarazioni mendaci e/o non esatte da parte del beneficiario.

#### Art. 9 – Contributi (da verificare)

Il pagamento del Contributo (prima rata, regolazione, scadenze successive) deve essere versato da Oris broker al momento dell'adesione alla presente Convenzione e ad ogni rinnovo annuale.

Se non viene pagato il contributo la Convenzione resta sospesa dalle ore 24.00 per sessanta giorni successivi e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Con riferimento ai nuovi iscritti il diritto alla prestazione resta sospeso per un periodo di carenza di 6 mesi a decorrere dall'adesione.

Il Contributo annuale è versato in una unica rata.

- Relativamente alla popolazione di cui alla lettera a) dell'Art.1 il contributo è così calcolato:

Età	Durata 1 anno	Prestazioni
Da 22 anni a 60 anni	€ 15,85	LTC
Da 61 anni a 75 anni	€ 21,55	LTC

- Per gli assistiti di cui alla lettera b) dell'Art.1, il contributo annuale sarà di € 100,00 (cento);

- Inoltre, Oris Broker verserà per ogni iscritto una quota di Adesione pari a euro

11,00 (undici).

Il versamento del Contributo Annuale unitamente alla Quota di Adesione al Fondo devono essere eseguiti in unica rata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di FAS entro il 1° aprile di ogni anno.

Il mancato pagamento del Contributo premio determina la risoluzione di diritto della Convenzione, con comunicazione inoltrata via pec da FAS.

Si prevede infine che a partire dal 1° gennaio 2024 venga istituito un comitato di valutazione composto da almeno due membri FAS e due membri di ORIS Broker, che valuteranno annualmente l'andamento della copertura e la possibile ulteriore modifica e integrazione della stessa.

#### **Art. 10 – Termine di decadenza per le adesioni e rinnovi.**

Con riferimento alla lettera a) dell'art.1, ogni 28 del mese di marzo Oris Broker S.r.l. comunicherà a FAS, il numero e i dati anagrafici degli Assistiti che hanno rinnovato la polizza di RC professionale.

Il numero dei sottoscrittori non compresi nell'elenco dell'anno precedente e di quelli che hanno sottoscritto dopo il 28 Febbraio, nonché la copertura attivata, saranno comunicati da Oris Broker a FAS bimestralmente via posta elettronica, su tali dati sarà calcolato il contributo e la quota di adesione da versare, con conseguente emissione dei documenti contabili ed i pagamenti da Oris Broker S.r.l. a FAS devono essere effettuati entro 15 giorni dal ricevimento via mail dell'importo da versare.

Con riferimento alla lettera b) dell'art.1, ORIS Broker S.r.l. comunicherà tempestivamente, e comunque entro la fine del mese di accadimento, a FAS le variazioni (inclusioni, esclusioni) da apportare all'elenco assicurato.

#### **Art. 11 – Controversie**

In caso di controversie relative a divergenze sull'erogabilità della rendita, l'Assistito e FAS possono

conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, a un collegio arbitrale composto da tre medici.

I tre medici sono nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Roma.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono assunte secondo la formula dell'arbitrato irrituale.

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione saranno decise con arbitrato irrituale dal Presidente Nazionale di ANDI.

**Art. 12 – Non pignorabilità e non sequestrabilità.**

Le somme dovute da FAS a titolo di rendita ai beneficiari non sono pignorabili e sequestrabili fatta salva eventuale futura disposizione legislativa.

**Art. 13 – Foro competente e Legge applicabile.**

Per le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione le parti concordano espressamente che il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Al presente contratto si applica la legge italiana.

Roma, 27/02/2024

**ORIS Broker S.r.l.**

Amministratore Delegato

Dott. Onofrio Andrea Fabiano

**FONDAZIONE ANDI SALUTE**

Il Presidente

Dott. Luca Barzagli

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
Polizza LTC (Convenzione Oris Broker)**

Fondazione ANDI Salute (di seguito anche semplicemente "FAS"), è un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, che, in qualità di Titolare, descrive all'interessato le caratteristiche delle attività di trattamento dei suoi dati personali e i diritti che la normativa (Regolamento UE 2016/679) gli garantisce.

FAS ha stipulato una Convenzione con la società Oris Broker al fine di offrire in omaggio a tutti i dirigenti, dipendenti e collaboratori, nonché agli iscritti di quest'ultima (che hanno sottoscritto una polizza RC) la copertura LTC.

L'informativa viene periodicamente aggiornata per adattarla alla normativa vigente o alle nuove modalità di trattamento dei dati personali.

**Quali dati personali raccogliamo?**

Il Titolare raccoglie e tratta i seguenti dati personali dell'interessato:

- dati identificativi e di contatto (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numeri di telefono, indirizzo e-mail);
- dati contabili e fiscali;
- dati relativi all'attività professionale svolta;
- dati particolari, relativi allo stato di salute.

Le informazioni identificative e di contatto vengono comunicate al Titolare da Oris Broker.

**Per quali finalità utilizziamo i Suoi dati personali e perché il trattamento è legittimo?**

Trattiamo i dati personali dell'interessato per le seguenti finalità:

- a) gestire, dal punto di vista amministrativo, fiscale e contabile, il rapporto con l'interessato (la legittimazione giuridica è rinvenibile nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tra le Parti);
- b) erogare le prestazioni connesse alla polizza LTC, trattando anche dati di natura particolare (la legittimazione giuridica è rinvenibile nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tra le Parti, mentre, per quanto attiene al trattamento dei dati particolari, la legittimazione è rinvenibile nel consenso dell'interessato).

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo: l'eventuale rifiuto dell'interessato a conferire i dati comporta l'impossibilità per FAS di adempiere alle obbligazioni contrattuali.

**Con quali modalità FAS tratta i Suoi dati personali e per quanto tempo li conserva?**

I Suoi dati personali sono trattati sia in modalità cartacea che elettronica (servers, database in cloud, software applicativi etc.).

FAS conserva i Suoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e fino alla scadenza del termine di prescrizione ex art. 2946 c.c.

Trascorso il termine, i dati conservati su supporto cartaceo sono materialmente distrutti, i dati contenuti su supporto digitale sono eliminati con procedura informatica, a meno che non esistano obblighi di legge specifici che ne impongano la conservazione ulteriore.

**A chi comunichiamo i Suoi dati personali?**

Alcuni Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni per la realizzazione delle attività dell'Ente o per l'erogazione di un servizio previsto da FAS, come ad esempio i soggetti che cooperano con il Titolare in forza di accordi e convenzioni per le attività in favore degli interessati.

In particolare i dati verranno comunicati ai soggetti che intervengono nella catena assicurativa per l'erogazione della prestazione.

### Quali sono i Suoi diritti come interessato al trattamento e come può esercitarli?

Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) Le garantisce, come interessato al trattamento, specifici diritti, in particolare: il diritto di accesso ai Suoi dati personali (art. 15), il diritto di rettifica (art. 16), il diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20), il diritto di opposizione (art. 21), il diritto di opporsi a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22), il diritto di revocare il consenso prestato, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante della protezione dei dati qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Qualora volesse esercitare i Suoi diritti, per favore invii una email o scriva ai recapiti che trova nella sezione "Come può contattarci?", FAS le risponderà entro un mese. Se non fosse possibile dare seguito la Sua richiesta, Le forniremo una spiegazione dettagliata sulle ragioni di fatto e di diritto che determinano tale impossibilità.

### Come può contattarci?

La presente informativa ha lo scopo di informarla su quali siano i Suoi dati personali raccolti da Fondazione ANDI Salute e come siano trattati. Se avesse bisogno di qualsiasi tipo di chiarimento, o qualora volesse esercitare i diritti sopra esposti, può contattarci ai seguenti indirizzi: Fondazione ANDI Salute, Lungotevere Sanzio, 9 – 00153 – Roma E-mail [serviziodpo@andinazionale.it](mailto:serviziodpo@andinazionale.it).

Fondazione ANDI Salute ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali che potrà contattare, ai recapiti indicati sul sito web <https://andi.it/fondazione-andi-salute>, qualora avesse domande o dubbi sulle caratteristiche e modalità del trattamento.

### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo FAS a:

(consenso necessario ai fini della gestione della polizza LTC e all'erogazione delle relative prestazioni)

1. trattare i dati personali particolari necessari per lo svolgimento del rapporto contrattuale (obbligatorio)

SI  NO

Data 27/02/2024

Firma dell'interessato  


## **CONTRATTO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

### **Art. 28 del Regolamento UE 2016/679**

#### **1- Legge applicabile**

Ciascuna Parte si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che i dati personali siano raccolti ed elaborati in osservanza a quanto richiesto dalle leggi nazionali ed europee in relazione al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, tra cui il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (il "GDPR") e il D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (così come modificato dal d.lgs. 101/2018).

Questa clausola si applica a tutte le operazioni di trattamento, ivi comprese quelle che siano già state intraprese prima della conclusione del presente accordo.

#### **2- Determinazione del Titolare del trattamento dei dati e del Responsabile del trattamento dei dati**

In base a questo contratto, Oris Broker è considerata il Titolare del trattamento mentre la Fondazione ANDI Salute (FAS) è considerato il Responsabile del trattamento dei dati.

#### **3- L'attività di trattamento dei dati personali in esecuzione di un obbligo contrattuale.**

In esecuzione del contratto, il responsabile del trattamento dei dati è autorizzato a trattare i seguenti dati personali del Titolare: dati identificativi, di contatto (d'ora in avanti solo i "dati"). Il Titolare rimane proprietario dei dati trattati per suo conto dal responsabile del trattamento.

Al fine di facilitare la comunicazione tra le Parti, il responsabile del trattamento deve fornire al Titolare il nome e i dati di contatto delle persone preposte al trattamento dei dati personali oggetto del presente accordo e del suo DPO (il "Data Protection Officer"), qualora sia stato nominato.

#### **4 - Finalità del trattamento operato in esecuzione di un obbligo contrattuale.**

In adempimento delle prestazioni dedotte nel contratto, il responsabile del trattamento dei dati è autorizzato a trattare i dati esclusivamente per i seguenti scopi: per verificare che l'interessato sia un dirigente, un dipendente, un collaboratore o un iscritto Oris Broker e dunque legittimato alla fruizione della polizza LTC gratuita erogata dalla Fondazione ANDI Salute (che, ai fini della gestione delle obbligazioni assicurative, sarà poi titolare autonomo del trattamento), secondo quanto stabilito nel contratto principale. Il responsabile del trattamento dei dati non vanta alcun diritto sui dati ed è autorizzato a trattarli nei termini, modi e limiti stabiliti dal presente contratto.

#### **5- Informazioni e diritti degli interessati**

Quando i dati vengono raccolti dal Titolare, è questo che provvede a rendere l'informativa alle persone interessate dal trattamento dei dati, spiegandogli i loro diritti e raccogliendone, se necessario, il consenso.

Il Titolare risponde alle richieste di esercizio dei diritti che dovessero essere avanzate dagli interessati qualora sussistano le condizioni di legge, tra cui i diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione, revoca del consenso, restrizione, portabilità dei dati, obiezione, diritto di non essere valutato sulla base del trattamento automatizzato.

## **6- Periodo di conservazione dei dati personali e metodi di cancellazione**

Il responsabile del trattamento si impegna a non conservare i dati oltre il tempo necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali e a cancellare automaticamente e in modo selettivo i dati da qualsiasi database alla fine del periodo di conservazione, identificato con il tempo necessario per adempiere alla prestazione dedotta nel contratto e agli obblighi di legge, a meno che non sussistano obblighi di conservazione ulteriore (e fatta salva l'acquisizione e il trattamento dei dati in qualità di autonomo titolare, per la gestione delle polizze). La cancellazione deve essere eseguita con una soluzione tecnica che rispetti lo stato di avanzamento tecnologico e riguardi tutti i dati personali che sono stati elaborati per conto del Titolare. Il responsabile del trattamento dei dati deve essere in grado di fornire prove scritte della cancellazione dei dati su richiesta del Titolare, senza detenere alcuna copia di tali dati.

## **7- Hosting di dati personali**

Il responsabile del trattamento si impegna ad archiviare e conservare i dati del Titolare su server situati all'interno dell'Unione europea e ad informarlo prima di spostare l'ubicazione del Data Center all'esterno dell'Unione europea. Il responsabile del trattamento dei dati non è autorizzato a modificare la posizione fisica dei suoi server al di fuori dell'Unione europea senza l'esplicito consenso scritto del Titolare. La violazione di questo obbligo è giusta causa di risoluzione contrattuale.

## **8- Obblighi del responsabile del trattamento per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza dei dati personali**

Ai sensi degli articoli 28 e 32 del GDPR, il responsabile del trattamento si impegna a soddisfare i seguenti obblighi.

### **8.1. Obbligo di trasparenza e tracciabilità**

Il responsabile del trattamento si impegna a conservare un registro che descriva il trattamento effettuato per conto del Titolare e a elaborare i dati esclusivamente per lo scopo (i) e secondo le istruzioni ricevute dallo stesso.

Il responsabile del trattamento si impegna inoltre a non esternalizzare in tutto o in parte la propria attività a terzi senza l'esplicito consenso scritto del Titolare durante l'intera durata del contratto e dopo la sua scadenza. Se il responsabile del trattamento ottiene l'esplicito consenso scritto del Titolare per utilizzare altri sub-responsabili, è onere del responsabile assicurare che il sub-responsabile fornisca le stesse garanzie, anche in termini di misure tecniche e organizzative idonee, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

### **8.2. Obbligo di garantire la sicurezza dei dati trattati**

Il responsabile del trattamento si impegna a garantire la riservatezza dei dati trattati e ad assicurare che le persone autorizzate a trattare i dati siano impegnate nella riservatezza e ricevano l'appropriata formazione sulla protezione dei dati.

Il responsabile del trattamento prende in considerazione, in termini di strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi della protezione dei dati in base alla progettazione e per impostazione predefinita. A tal fine, il responsabile del trattamento si impegna ad attuare le seguenti misure di sicurezza, tra cui:

- la capacità di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di elaborazione in corso;
- la possibilità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo in caso di incidente fisico o tecnico;

- un processo per testare, valutare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del trattamento.

Il responsabile del trattamento si impegna a garantire uno standard di sicurezza adeguato al livello di rischio. In caso di violazione dei dati, il responsabile del trattamento si impegna a:

- informare il Titolare senza alcun ritardo e entro un massimo di ventiquattro (24) ore [il Titolare deve notificare all'autorità di vigilanza entro un massimo di settantadue (72) ore] dopo esserne venuto a conoscenza, tramite PEC per consentirgli, ove necessario, di notificare la sicurezza dei dati all'Autorità garante per la protezione dei dati personali e agli interessati, se opportuno;
- adottare le misure organizzative e di sicurezza appropriate per gestire eventuali violazioni dei dati;
- comunicare al Titolare tutta la documentazione pertinente in caso di violazione dei dati entro un massimo di ventiquattro (24) ore;
- collaborare con il Titolare, ove necessario e in conformità con le istruzioni di quest'ultimo, per notificare la violazione dei dati all'Autorità garante per la protezione dei dati personali e agli interessati.

### **8.3. Assistenza e supporto.**

Il responsabile del trattamento collabora con il Titolare per lo svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), qualora necessario.

Il responsabile fornisce al Titolare la documentazione necessaria per dimostrare l'adempimento dei propri obblighi e per consentire a quest'ultimo o a qualsiasi soggetto autorizzato di svolgere attività di audit.

### **8.4. Responsabilità**

Il responsabile del trattamento dei dati può svolgere attività di trattamento solo in ossequio delle istruzioni ricevute dal Titolare e può essere ritenuto responsabile per qualsiasi inadempimento ai propri obblighi e per i danni conseguenti causati da fatto proprio. Se il subresponsabile non adempie ai propri obblighi, il responsabile del trattamento risponde nei confronti del Titolare di tale inadempimento. Il responsabile del trattamento informa il Titolare prontamente nel caso in cui sia stata intrapresa nei suoi confronti un'azione giudiziaria per violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. I responsabili del trattamento dei dati devono inoltre tenere indenne il Titolare da qualsiasi azione giudiziaria (incluse le spese legali e di risarcimento danni) intentate da terze parti per inadempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati personali loro imputabili.

## **9- Obblighi del Titolare verso il responsabile dei dati personali.**

Il Titolare si impegna a:

- fornire al responsabile del trattamento i dati di cui al presente addendum;
- documentare per iscritto le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte del responsabile del trattamento.


## **10- Gestione dei dati personali al termine del rapporto contrattuale.**

Alla fine del contratto, il responsabile del trattamento si impegna a cancellare con una soluzione tecnica che rispetti lo stato dell'arte, tutti i dati che ha trattato in nome e per conto del Titolare e di fornire una prova scritta della stessa su richiesta dello stesso, senza conservare alcuna copia dei dati.

Qualora fosse stabilito l'obbligo del responsabile di restituire i dati al Titolare, il responsabile o, se applicabile, il sub-responsabile, deve inviare i dati in un formato leggibile elettronicamente in modo che possa riutilizzarli e archivarli correttamente.

Luogo e data  
27/02/2024

  
Il Titolare del trattamento

  
Il Responsabile del trattamento